

REGIONE PIEMONTE BU35 28/08/2025

Unione montana tra Langa e Alto Monferrato - Cassinelle (Alessandria)
Statuto Unione tra Langa e Alto Monferrato (Al)

Documento allegato



UNIONE MONTANA
**TRA LANGA
E ALTO MONFERRATO**

STATUTO

Ultimo aggiornamento giugno 2025

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione Montana

1. I Comuni di Grogna, Prasco e Castelnuovo Bormida, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della L.R. 11/2012, costituiscono una Unione di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per l'esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza degli stessi e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.

2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le affidano.

4. Ai sensi dei commi precedenti l'Unione Montana può esercitare:

- le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- in qualità di agenzia di sviluppo, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2 della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le funzioni già attribuite alle Comunità Montane e ad essa conferite dai Comuni;
- le altre funzioni e servizi ad essa affidate conformemente alla normativa statale, regionale, alle previsioni ed ai principi del presente Statuto.

5. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti, l'Unione persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio, cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio, nonché operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio garantendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione.

6. All'Unione Montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

L'adesione del nuovo Comune deve essere approvata favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione.

La modifica del presente comma può essere effettuata solo con il voto favorevole dei rappresentanti di tutti i comuni aderenti all'Unione.

Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato"

2. La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata presso il Comune di Prasco, le adunanze degli organi elettivi collegiali di norma si svolgono presso la sede di tale Ente oppure presso la sede dei Comuni che la compongono o, per particolari esigenze anche al fine di garantire la massima partecipazione e funzionalità degli stessi, possono tenersi in luoghi diversi anche avvalendosi delle modalità offerte dalle innovazioni tecnologiche in materia di comunicazione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

4. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.

6. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del presidente.

Art. 3 Principi della partecipazione e rapporti di collaborazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e da apposito regolamento.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi tra e/o con i Comuni partecipanti, con altri Comuni, con altre Unioni, con altre forme associative tra Enti pubblici, con Enti pubblici e privati e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Art. 3 bis Funzioni fondamentali

1. L'Unione Montana esercita per i Comuni aderenti le seguenti funzioni fondamentali:

- a. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale -Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
- b. Polizia municipale e Polizia amministrativa locale
- c. Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- d. Servizi in materia statistica
- e. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente

2. L'Unione montana esercita per i Comuni di Grogna, Prasco e Castelnuovo Bormida la seguente ulteriore funzione:

- a) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione.

3. Ulteriori funzioni fondamentali possono essere conferite all'Unione con deliberazione degli organi rappresentativi dei Comuni.

4. Il conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali da parte di alcuni Comuni non può dare luogo ad oneri o spese, dirette od indirette, a carico degli altri Comuni.

Art. 3 ter - Ulteriori funzioni

1. L'Unione Montana esercita per i Comuni aderenti le seguenti ulteriori funzioni:

- in qualità di agenzia di sviluppo, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2 della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le funzioni già attribuite alle Comunità Montane e ad essa conferite dai Comuni;
- le altre funzioni e servizi ad essa affidate conformemente alla normativa statale, regionale, alle previsioni ed ai principi del presente Statuto.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da appositi regolamenti e/o disposizioni organizzative adottate dall'Organo competente.

2. Ai fini di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi assegnati all'Unione, nonché il funzionamento generale dell'Unione stessa, i Comuni forniscono adeguate risorse finanziarie, quantificate a seconda delle esigenze e ripartite in ragione del numero degli abitanti di ciascun comune e/o eventuali altre modalità concordate.

I Comuni in funzione delle necessità dell'Unione mettono a disposizione i locali necessari.

Gli strumenti e i materiali vengono conferiti, se ne sussiste la possibilità e la disponibilità, direttamente dai Comuni.

Il Personale necessario, nel rispetto dei criteri di economia, efficienza ed efficacia, viene messo a disposizione dai Comuni aderenti nei modi consentiti dalla legge.

L'eventuale ricorso a diverso e ulteriore personale, se ritenuto necessario, viene deliberato dal Consiglio dell'Unione.

3. Il conferimento di ulteriori funzioni e servizi all'Unione dovrà essere effettuato sulla base di specifico progetto gestionale che dovrà essere votato favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti. L'eventuale voto sfavorevole da parte di uno o più Consigli Comunali dovrà essere adeguatamente motivato ed il provvedimento dovrà dimostrare il danno che il Comune potrebbe subire con il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e/o servizi; in mancanza di detta motivazione il Consiglio dell'Unione potrà decidere a maggioranza.

4. L'Unione può svolgere le funzioni e i servizi anche in forma associata con altri Enti non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di convenzioni o accordi ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge 241/1990 e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo ed al presente statuto.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un rappresentante del Consiglio Comunale per ogni comune aderente più un rappresentante delle minoranze consiliari dei comuni aderenti.

Nel computo complessivo dei Consiglieri assegnati dovrà essere compreso anche il Presidente.

Il rappresentante delle minoranze è eletto a maggioranza dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica con voto segreto limitato ad un candidato.

La Conferenza straordinaria dei Consiglieri di minoranza è convocata, in via di prima applicazione, prima della designazione dei Consiglieri dell'Unione da parte dei singoli Consigli Comunali, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e successivamente, ogni volta che si renda necessario nominare il rappresentante delle minoranze, dal Presidente in carica; per Consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. Dei lavori della Conferenza straordinaria viene redatto specifico verbale a cura del Segretario dell'Unione.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

5. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

7. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La seduta di primo insediamento del Consiglio a seguito della costituzione dell'Unione è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e della Giunta.
2. Successivamente, ogni qualvolta si renda necessario convocare il Consiglio, provvede il Presidente.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, e i componenti della Giunta tra cui il Vicepresidente, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza secondo le disposizioni normative vigenti.

4. Presidente, Giunta e membri del Consiglio dell'Unione non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica ad avvenuta efficacia della deliberazione che li convalida.

2. Dell'avvenuta designazione del rappresentante delle minoranze da parte della Conferenza straordinaria viene dato atto nella delibera di cui al punto precedente.

3. I Consiglieri, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, a seguito del rinnovo delle amministrazioni dei Comuni aderenti durano in carica fino al subingresso dei loro successori, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio Comunale di appartenenza.

4. I rappresentanti di un Comune il cui Consiglio Comunale sia stato disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei comuni aderenti.
2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Presidente, in base al principio della rotazione degli incarichi e in considerazione del fatto che alcuni comuni dell'Unione possono rinnovare il Consiglio Comunale in data diversa rispetto ad altri Comuni, rimane in carica per 30 mesi a partire dalla sua elezione ed è rieleggibile.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta, da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa;
 - h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta dal Presidente e da massimo n. 4 (quattro) assessori eletti, contestualmente all'elezione del Presidente e su proposta dello stesso, dal Consiglio dell'Unione tra i componenti degli Organi esecutivi dei Comuni facenti parte dell'Unione. Ciascun Comune non può esprimere più di un assessore computando a tal fine anche il Presidente. Almeno un assessore dovrà essere nominato tra i componenti dell'Organo esecutivo dei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti e almeno uno dovrà essere nominato tra i componenti dell'Organo esecutivo dei Comuni con popolazione compresa tra 501 e 1000 abitanti.

2. Tra i componenti della Giunta il Presidente designa un Vicepresidente.

3. Tra i componenti della Giunta viene individuato un assessore a cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

4. La Giunta rimane in carica 30 mesi dalla data della sua elezione. La perdita dello status di componente dell'Organo esecutivo dei Comuni facenti parte dell'Unione comporta la decadenza dalla carica di assessore dell'Unione; in tal caso il Consiglio dell'Unione provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del nuovo assessore nel corso della prima seduta utile.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto, ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge, ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio, a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando prioritariamente personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi

effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione. Le dotazioni organiche, nelle more di approvazione del regolamento, sono individuate con atto della Giunta.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

Il Segretario è scelto dal Presidente, previo parere dei Sindaci dei comuni aderenti, tra i Segretari comunali iscritti all'Albo e prioritariamente tra quelli in servizio in almeno uno dei comuni aderenti all'Unione; ove non ci siano Segretari comunali disponibili nell'ambito dei comuni associati, la scelta potrà essere fatta tra altri Segretari comunali iscritti all'Albo e titolari di sede.

In sede di prima applicazione e fino alla nomina da parte del Presidente la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario comunale in servizio presso il Comune con il maggior numero di abitanti.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16;
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controlli interni.

1. L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica dalla vigente normativa.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni e la cui nomina è soggetta alla normativa vigente.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. In via di prima applicazione e fino alla nomina ai sensi del 1° comma, svolgerà le funzioni di revisore dei conti il revisore del comune di Cassinelle.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. In via di prima applicazione e fino all'affidamento del servizio, lo stesso sarà svolto dal Tesoriere del comune con il maggior numero di abitanti ovvero attraverso lo stesso.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) dalle partecipazioni societarie;
- c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo (14/10/2013) e, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato, si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione, fermo restando un periodo minimo di adesione di cinque anni per garantire una maggiore stabilità e capacità di programmazione dell'Ente, può recedere unilateralmente.

1 bis. In sede di prima applicazione della norma statutaria di cui al comma precedente e di cui al presente comma, coincidente con l'approvazione del suo inserimento nello statuto e della sua approvazione da parte del nuovo Ente, al fine di meglio valutare l'efficacia della partecipazione alla forma associativa, è facoltà degli enti aderenti all'Unione deliberare il recesso al termine del primo anno amministrativo completo successivo all'adesione. Tale ipotesi di recesso dovrà essere deliberata entro il mese di giugno dell'anno amministrativo successivo e avrà efficacia a decorrere dal successivo 1° luglio. Se l'adesione è stata deliberata entro il 30 di giugno ed è diventata effettiva dal 1° di luglio l'Ente potrà esercitare il recesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo e lo stesso avrà efficacia con decorrenza dal successivo 1° gennaio. Nell'ipotesi di recesso di cui al presente comma il comune recedente non risponde delle

eventuali passività derivanti dalle gestioni precedenti al suo ingresso. Per gli eventuali successivi ingressi di altri Enti troverà applicazione esclusivamente il primo comma del presente articolo.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio Comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

4. La modifica del presente articolo può essere effettuata dal Consiglio dell'Unione solo con la presenza ed il voto favorevole dei rappresentanti di tutti i comuni aderenti all'Unione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. La deliberazione di recesso è irrevocabile, deve essere assunta entro il 30 giugno e comunicata all'Unione che ne prende atto e produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

1 bis. Se la delibera di recesso viene adottata entro il 30 aprile, il Consiglio dell'Unione può, con decisione assunta all'unanimità con la presenza dei rappresentanti di tutti i comuni aderenti all'Unione, autorizzare l'efficacia anticipata del recesso con decorrenza dall'inizio del secondo semestre dell'esercizio in corso a condizione che la stessa non arrechi nocimento all'Unione e che il comune recedente abbia provveduto al pagamento di eventuali debiti certi ed esigibili nei confronti dell'Unione e che si impegni a regolare le eventuali ulteriori pendenze entro il 31/12 dell'anno in cui viene deliberato il recesso.

1ter. Non possono ricoprire la carica di Presidente e/o di Assessore i rappresentanti del comune che ha deliberato il recesso. L'adozione della delibera di recesso comporta la immediata decadenza dalla carica di Presidente e di membro della Giunta eventualmente ricoperti dai rappresentanti del comune recedente. In tal caso il Sindaco del comune più popoloso provvede entro e non oltre venti giorni a convocare il Consiglio dell'Unione che con il provvedimento consiliare di presa d'atto del recesso nomina altresì il nuovo Presidente e/o il nuovo Assessore.

1 quater. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.

Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:

- a) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;
- b) rimane obbligato per le quote di ammortamento a suo carico relative agli investimenti deliberati dall'Unione;
- c) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali o dei Comuni aderenti, tranne il diritto alla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie;
- d) garantisce la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale eventualmente conferito, a qualsiasi titolo, all'Unione.

1 quinquies. Il recesso del comune prima del periodo di permanenza obbligatoria previsto dal primo comma dell'art. 30 comporta il pagamento di una penale di ammontare pari al minor importo dei

trasferimenti all'Unione da parte di Enti terzi conseguente al recesso del comune. La penale non viene applicata nel caso di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 30.

Il recesso del comune comporta altresì la decadenza dalla eventuale ripartizione di benefici economici relativi ad annualità pregresse e non ancora liquidati.

2. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, il comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di efficacia della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi già approvati oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto. Rimangono in capo all'Unione e nella esclusiva disponibilità della stessa i trasferimenti relativi ad annualità pregresse per l'esecuzione di interventi non ancora approvati e/o assegnati.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti con provvedimento delle rispettive Giunte e con oneri a carico del comune recedente.

4. La modifica del presente articolo può essere effettuata dal Consiglio dell'Unione solo con la presenza ed il voto favorevole dei rappresentanti di tutti i comuni aderenti all'Unione.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

3. Il Personale trasferito all'Unione ritorna in organico presso il Comune di provenienza e gli eventuali dipendenti assunti direttamente dall'Unione presso uno o più dei Comuni aderenti, ove possibile.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. La competenza per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate con le maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto, ove non diversamente previsto dallo statuto stesso.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari, albo pretorio e sito internet

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune il cui rappresentante ricopre la Presidenza.
2. Fino all'attivazione dell'Albo Pretorio virtuale e del sito internet dell'Unione, l'Albo pretorio ed il sito internet saranno quelli del comune più popoloso.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
2. Le disposizioni del presente statuto si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dallo statuto medesimo. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente statuto, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.